



www.ForzeArmate.org

Servizi di Informazione – Assistenza - Consulenza legale – Diritti - Banca dati - Convenzioni

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia, ed opera su tutto il territorio nazionale.

SIDEWEB garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica giornaliera e gratuita.

ABBONATI, sostieni anche tu queste importanti attività nell'interesse di tutti. Costo dell'abbonamento annuale: 30 euro per l'utente time; 60 euro per l'utente flash, da versare sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: Sideweb s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento. [Approfondisci l'argomento...](#)

Sideweb s.r.l.

Sede nazionale

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it – Aggiornamenti giornalieri

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Via XX settembre, 123/A – 00187 ROMA

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO SOTTOCASTAMAGGIORE ROMA

Prot. n. 5429 Cod.id. REC2B Ind.cl. 5.7.9/2
Allegati n. 2

00187 Roma, 13 NOV. 2006
POC: Ten.Col. Fabio MAJOLI (3.8324)
fab.majoli@esercito.difesa.it

OGGETTO: Decreto Legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n. 215, già emendato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante modifiche alle norme in materia di status del personale VFP 1/VFP 4.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~  
Seg. let.: a. n. 6441/082600 in data 27 set. 2004;  
b. n. 3598 Cod.id. REC2 Ind.cl. 05.02.11/7 in data 9 ago. 2005;  
c. n. 4134 Cod.Id. REC2B Ind.cl. 5.2.11/8 in data 3 nov. 2005.  
~~~~~

1. In data 6 novembre 2006, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il Decreto Legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, che, in attuazione della delega conferita dall'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recando disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n. 215, che si rammenta essere già stato emendato dal Decreto Legislativo n. 19 agosto 2005, n. 197, ha introdotto talune modifiche alle norme in materia di stato giuridico del personale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1) ed in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). Tali varianti sono state elaborate sulla scorta delle risultanze derivanti dall'esperienza applicativa maturata a distanza di un anno dall'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197, che comunque ha mostrato la sua sostanziale validità e tenuta.
2. In tale quadro, proseguendo sulla linea d'indirizzo intrapresa con le lettere alle quali si fa seguito, si invia, in annesso, nelle more dell'emanazione da parte delle competente Direzione Generale per il Personale Militare della relativa direttiva amministrativa, una scheda illustrativa delle principali novità introdotte dal citato Decreto Legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, che peraltro ha costituito l'occasione per dirimere taluni dubbi interpretativi

palesati dagli EDR della Forza Armata su alcuni aspetti di status dei VFP 1/VFP 4. In particolare, le modifiche introdotte dal suddetto provvedimento afferiscono a:

- a. possibilità da parte del Comandante di Corpo di autorizzare i VFP 1 con prole, coniuge o convivente domiciliati nella località sede di servizio o vicinore ad alloggiare al di fuori dell'infrastruttura militare;
- b. migliore formulazione della norma circa la mancata estensione ai VFP 1 dell'orario di servizio e gli istituti giuridici ad esso connessi (es. recupero compensativo);
- c. perfezionamento della disciplina in materia di proscioglimento:
 - (1) fugando eventuali dubbi circa la possibilità di transito dei VFP vincitori di concorso in altra Forza Armata/Forza di Polizia in costanza di ferma/rafferma in dette Amministrazioni;
 - (2) codificando le causali del proscioglimento a domanda per gravi e comprovati motivi;
 - (3) autorizzando detto proscioglimento a domanda anche in caso di assunzione presso impresa/organizzazione privata;
- d. ripristino, per i soli VFP 1, dell'istituto delle dimissioni da esercitare nei primi 15 giorni dall'incorporazione;
- e. modifica del modello recante l'estratto della documentazione di servizio (c.d. "patentino"), valevole ai fini dell'attestazione di detti titoli nelle procedure di rafferma e per la partecipazione ai concorsi nelle Forze Armate/Forze di Polizia.


3. Al riguardo, nell'informare che la citata scheda illustrativa è disponibile anche sul sito EINET, alla pagina "documenti disponibili" del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Comandi/Ispettorati affinché la scheda in allegato sia diffusa fino ai minori livelli ordinativi, fermo restando che la normativa in questione sarà operante già dal 21 novembre 2006 e che la competente Direzione Generale sta per diramare le disposizioni applicative a riguardo.

www.ForzeArmate.org

d'ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO

(Gen. C.A. Emilio MARZO)



ELENCO INDIRIZZI

A: COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
COMANDO DELLE SCUOLE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO DELL'ESERCITO	<u>FIRENZE</u>

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I REPARTO	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto	<u>SEDE</u>

diramazione interna:


DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - COE	<u>SEDE</u>
REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A. "ESERCITO ITALIANO"	<u>SEDE</u>
SEZIONE ESERCITO DEL COCER	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>



SCHEDA recante il quadro sinottico delle novelle apportate dal D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275 al D.Lgs. 215/2001, così come modificato dal D.Lgs. 197/2005, in materia di stato giuridico del personale volontario in ferma prefissata (VFP I e VFP 4)

<p>D.LGS. 215/2001 (GIÀ MODIFICATO DAL D.LGS. 197/2005) Articolo 12/bis <i>Volontari in ferma prefissata in servizio.</i></p>	<p>NOVELLE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 275/2006 Articolo 12/bis <i>Volontari in ferma prefissata in servizio.</i></p>	<p>ILLUSTRAZIONE</p>
<p>...omissis...</p> <p>6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.</p> <p>...omissis</p>	<p>...omissis...</p> <p>6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.</p> <p>6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniora, a pernottare presso il citato domicilio.”.</p> <p>...omissis</p>	<p>La ratio sottesa alla novella in commento risiede nel conciliare le esigenze funzionali della Forza Armata, nel caso di specie identificabili in quella di inoculare a personale proveniente dalla vita civile il complesso di valori che contraddistinguono lo status di militare, con la tutela della famiglia e delle unioni di fatto, in quest'ultimo caso in conformità alle più recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia. Riguardo alla esatta portata ermeneutica della norma si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insita nella potestà di concessione del beneficio in parola vi è quella del Comandante di Corpo di revoca o sospensione dello stesso, con provvedimento motivato, al mutare delle circostanze che ne avevano determinato l'emanazione (es. sopravvenute prioritarie esigenze di servizio, cessazione dello stato di coniugio o convivenza <i>more uxorio</i>, ecc.); - la convivenza more uxorio, affinché assuma valenza giuridica, deve, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, avere carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare ed esplicitarsi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza



		<p>morale e materiale. Ne consegue come, in assenza di alcuna specifica normativa, tale condizione possa essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato a mente del D.P.R. 445/2000, senza che sia all'uopo necessario produrre certificazione anagrafica di detto stato ex D.P.R. 136/1958;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a norma dell'art. 43 del c.c. per domicilio è da intendersi la sede principale dei propri affari ed interessi. Esso può essere eletto per determinati atti o affari mediante dichiarazione fatta espressamente per iscritto dall'interessato (art. 47 c.c.); - per località viciniore è da intendersi una località situata nelle immediate vicinanze, quindi non necessariamente confinante, rispetto a quella sede di servizio. <p>In materia di alloggiamenti, il regime giuridico codificato dall'articolo in commento è pertanto il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i VFP 4 sono tenuti ad alloggiare nella località sede di servizio, salvo autorizzazione del Comandante di Corpo, in relazione alla situazione abitativa locale e tenuto conto delle esigenze di servizio, ad alloggiare in località diversa. La medesima autorizzazione è altresì richiesta per la fruizione degli alloggiamenti di reparto, non avendo il personale in parola, diversamente dai VFP 1, obbligo di accasermamento. In tal caso sono tenuti al rispetto degli orari di caserma;
--	---	--



<p>Articolo 12/ter <i>Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi.</i></p> <p>...omissis...</p> <p>7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.</p> <p>...omissis...</p>	<p>Articolo 12/ter <i>Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi.</i></p> <p>...omissis...</p> <p>7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadiennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono</p>	<p>- i VFP I hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto, salvo autorizzazione del Comandante di Corpo ad alloggiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> fuori dall'infrastruttura militare, comunque nell'ambito della località sede di servizio, laddove la situazione della stessa infrastruttura militare non consenta l'accasermamento; fuori dall'infrastruttura militare, nella località sede di servizio o anche vicinore, in presenza di prole, coniuge o convivente ivi domiciliati, fatte salve comunque le esigenze di servizio. <p>La variante normativa in parola è volta rendere incontrovertibile l'estensione dell'orario di servizio al solo personale VFP 4, con esclusione pertanto dei VFP 1, per il cui impiego viene enucleato il concetto di "attività giornaliera di servizio". Invero, già la norma originaria, se letta in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che recita "<i>I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti</i>", appariva suscettibile di avallare il suddetto orientamento codificato nelle direttive di Forza Armata. Residuavano tuttavia dei dubbi derivanti dalla mancata differenziazione tra VFP 1 e VFP 4 circa la disciplina dell'istituto dei permessi orari. Da qui la riformulazione della norma nel senso operato,</p>
--	---	---



essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.
...omissis...

che, anche in questo caso letta in combinato disposto con il comma 2, ha delineato il seguente regime di impiego del personale VFP:

- i **VFP 4** (cui si rammenta essere assimilati i VFB con più di 12 mesi di servizio), fin dal momento della decorrenza giuridica della nomina (non dopo 12 mesi di servizio come i VFB), sono destinatari dell'orario di servizio al pari del personale in sp, unitamente agli istituti giuridici ad esso correlati ovvero:

- permessi, nella misura massima fissata dalla norma e con le modalità di recupero ivi indicate;
- recupero compensativo, nella misura di 1 a 3 per le ore di servizio prestate in eccedenza a detto orario, salvo che siano maturate nell'espletamento di servizi armati o comunque comandati con specifico ordine del giorno per i quali il recupero è 1 a 1;
- i **VFP 1**, anche se in rafferma o in prolungamento della ferma per esigenze concorsuali, **NON** sono destinatari dell'orario di servizio. Essi sono impiegati per un'attività giornaliera di servizio di norma corrispondente a detto orario e fruiscono, per le ore eccedenti detto orario, di adeguati periodi di recupero psico-fisico concessi dal Comandante di corpo discrezionalmente ed in relazione alle precipe esigenze di servizio, la cui durata pertanto potrà non essere equivalente all'eccedenza di lavoro prestato. Alla stessa stregua è in facoltà del Comandante di Corpo concedere a detto



www.ForzeArmate.org



<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Proscioglimento dalla ferma.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Proscioglimento dalla ferma.</i></p>	<p style="text-align: center;">personale permessi.</p>
<p>1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.</p> <p>2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:</p> <p>a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;</p> <p>b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;</p> <p>c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;</p> <p>d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;</p> <p>e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3;</p> <p>f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;</p> <p>g) protratto insufficiente rendimento;</p> <p>h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;</p> <p>i) perdita del grado.</p>	<p>1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.</p> <p>2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:</p> <p>a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;</p> <p>a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;</p> <p>c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;</p> <p>d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;</p> <p>e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3;</p> <p>f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;</p>	<p>La novella in argomento è volta a fornire di un solido addentellato giuridico l'interpretazione già invalsa della norma originaria, mercé il riferimento alla qualità di allievo quale peculiare posizione di stato assunta dagli interessati all'atto dell'ammissione ai corsi formativi, di consentire al personale VFP vincitore di concorsi nella stessa Forza Armata (con grado diverso) o in altra Forza Armata e Forza di Polizia di prosciogliersi dalla ferma contratta. Ne consegue che tutto il personale VFP (VFP 1 e VFP 4) vincitore dei concorsi nelle Forze di Polizia (Arma dei CC compresa) fruendo delle riserve di posti previste dalla legge 226/2004 e da altre leggi speciali saranno prosciolti <i>ipso iure</i> dall'Amministrazione dalla ferma contratta all'atto dell'assunzione in servizio presso dette Forze di Polizia.</p>

<p>3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;</p> <p>c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.</p> <p>4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.</p> <p>5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione generale per il personale militare.</p> <p>6. La proposta di proscioglimento per protrato insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la</p>	<p>g) protrato insufficiente rendimento;</p> <p>h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;</p> <p>i) perdita del grado;</p> <p>3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi comprovati da adeguata documentazione:</p> <p>a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;</p>	<p>La variante in parola è tesa a ribadire il rispetto del principio di gerarchia da parte degli EDR che hanno in forza personale VFP nell'inoltro delle domande di proscioglimento.</p>
		<p>La novella in commento è volta ad aggiungere tra le causali del proscioglimento a domanda del personale VFP (VFP 1 e VFP 4), oltre all'assunzione presso Amministrazioni pubbliche, anche quella presso datori di lavoro privati, debitamente documentata attraverso la produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale si evinca la pronta assunzione. Al riguardo, si rammenta che la competenza esclusiva in ordine alla valutazione della correttezza della documentazione a corredo dell'istanza dell'interessato pertiene alla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).</p>



<p>qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.</p> <p>7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolora dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina</p>	<p>b) gravi motivi familiari. In ogni caso costituiscono gravi motivi familiari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la condizione di orfano di entrambi genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio. <p>3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.</p> <p>4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera</p>	<p>Pertanto, è escluso qualsivoglia sindacato su dette domande da parte dei Comandanti di Corpo, che, ferma la possibilità di chiedere di procrastinare il proscioglimento per imprescindibili esigenze di servizio, debitamente motivate, dovranno limitarsi all'inoltro dell'istanza con l'acclusa documentazione, per il tramite del Comando sovraordinato, a PERSOMIL.</p> <p>La riformulazione della norma in parola è tesa a codificare le causali del proscioglimento per gravi motivi privati al fine di circoscrivere, per quanto possibile, la discrezionalità dell'Amministrazione in materia, con conseguente maggiore tutela per l'interessato. Peraltro, l'utilizzo della clausola generale "gravi motivi familiari" conferisce alla norma una sufficiente elasticità, a copertura anche delle fattispecie non codificate dell'enumerazione casistica di cui al punti da 1) a 3).</p>	<p>L'integrazione è finalizzata a consentire al personale VFP 1 di rassegnare le dimissioni entro 15 giorni dalla data assunzione in forza presso gli EDR di incorporazione. Tale facoltà, purché esercitata nell'ambito del suddetto limite temporale, è esercitabile <i>ad nutum</i> dell'interessato e</p>
---	---	--	---



	<p>c), è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.</p> <p>5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione generale per il personale militare.</p> <p>6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.</p> <p>7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolora dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il</p>	<p>non soggetta, pertanto, a limitazione alcuna da parte dei Comandanti di Corpo.</p>
--	--	---



	personale militare, per il tramite dell'alto comando sovraordinato, gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.	Vds. supra.
--	---	-------------

